

Legislatura 17^a - 6^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 58 del 18/12/2013

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2013

58^a Seduta

Presidenza del Presidente

[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1188\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti in precedenza accantonati.

Su proposta del relatore [FORNARO](#) (PD) viene momentaneamente accantonato l'emendamento 1.15.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 1.26.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) ritira l'emendamento 1.26.

I RELATORI propongono una riformulazione dell'emendamento 1.28, che la senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) accoglie.

Posto in votazione, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, l'emendamento 1.28 (testo 2) (pubblicato in allegato) è accolto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.29, che, posto in votazione, è respinto.

I senatori [GIACOBBE](#) (PD) e [BELLOT](#) (LN-Aut), accogliendo l'invito dei relatori, ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.31 e 1.37.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 1.41, che la senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) si riserva di valutare.

L'emendamento 1.41 è dunque momentaneamente accantonato.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.10 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.

Il relatore [OLIVERO](#) (PI) fa proprio l'emendamento 1.0.11, sul quale è favorevole il parere del sottosegretario BARETTA.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.0.11.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 2.4, che risulta respinto.

Il parere dei RELATORI sull'emendamento 2.5 è favorevole.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

Posto in votazione, l'emendamento 2.5 è accolto.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) invita al ritiro degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva che il tema oggetto di tali proposte è meritevole della massima attenzione e auspica uno specifico impegno da parte del Governo.

Il sottosegretario BARETTA riconosce che sussiste un problema in relazione alla competitività degli operatori turistici nazionali e assicura l'impegno del Governo al fine della risoluzione della questione in oggetto.

Dopo aver fatto presente gli esiti negativi finora avuti dall'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria in merito alla specifica questione dei rimborsi IVA per le agenzie turistiche, il senatore [GIACOBBE](#) (PD) ritira gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore [PEPE](#) (M5S) riformula l'emendamento 3.6 nel senso suggerito dai RELATORI.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.6 (testo 2) (pubblicato in allegato) è accolto dalla Commissione.

I RELATORI e il sottosegretario BARETTA invitano al ritiro dell'emendamento 3.43, motivato dalla esigenza di approfondire le questioni relative alla pubblicizzazione degli atti, che potrebbe essere affrontata in una diversa circostanza.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) insiste per la votazione.

L'emendamento 3.43, messo ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 3.52, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA, è posto in votazione e respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, la Commissione accoglie l'emendamento 3.100.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) dopo aver riassunto i termini della discussione svolta nella seduta di ieri, ritira l'emendamento 3.200, riservandosi di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

In risposta a una sollecitazione del senatore [VACCIANO](#) (M5S), il sottosegretario BARETTA valuta positivamente l'ipotesi prospettata dal relatore, nell'ottica della ricerca di una soluzione equilibrata del problema delle proprietà immobiliari costruite su terreni demaniali, che non penalizzi ulteriormente i cittadini che risultano sfavoriti da situazioni giuridiche particolarmente complesse, cui l'emendamento tendeva a dare una risposta.

In conseguenza del ritiro dell'emendamento 3.200, risultano decaduti i relativi subemendamenti.

L'emendamento 3.74, fatto proprio dal senatore [VACCIANO](#) (M5S), con il parere favorevole dei relatori e del sottosegretario BARETTA, è accolto dalla Commissione.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 3.79, sul quale si esprimono favorevole i relatori e il rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.79 è accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.86.

In riferimento agli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90 i RELATORI presentano l'emendamento 3.1000 (pubblicato in allegato al resoconto).

Dopo l'illustrazione svolta dal relatore [FORNARO](#) (PD), con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, l'emendamento 3.1000 è posto in votazione ed è accolto. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90.

Viene presentato e illustrato dal relatore [FORNARO](#) (PD) l'emendamento 4.1000 (pubblicato in allegato al resoconto), riepilogativo delle questioni concernenti il capitale della Banca d'Italia e la qualifica dei soggetti titolati a detenere quote. Ritene di aver proposto una soluzione equilibrata, condizionata al ritiro di gran parte degli emendamenti accantonati all'articolo 4: preannunciando il ritiro a sua volta degli emendamenti 4.66, 4.87 e 4.119. tale proposta prefigura una soluzione alternativa che, se accolta, rende sostanzialmente superati gli emendamenti 4.132 e 4.133.

La senatrice [REPETTI](#) (FI-PdL XVII) chiede se si ritengano superate le perplessità circa la compatibilità dell'emendamento 4.1000 con la disciplina comunitaria.

Dopo un ulteriore intervento del relatore [FORNARO](#) (PD), su tale specifica questione, sono quindi ritirati gli emendamenti 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.106, 4.107, 4.109, 4.110, 4.112, 4.140, 4.141, 4.142 e 4.143.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA la Commissione accoglie l'emendamento 4.1000, con il voto di astensione del senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII).

Pur segnalando la serietà dei timori già espressi in ordine alla compatibilità la sussistenza di alcune perplessità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni accolte dalla Commissione, la senatrice [REPETTI](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 4.132.

I RELATORI invitano a ritirare l'emendamento 4.133.

In ordine alla necessità di disporre di adeguate garanzie rispetto alla possibile partecipazione al capitale della Banca d'Italia di soci controllati da soggetti extracomunitari esprimono osservazioni i senatori [VACCIANO](#) (M5S), [REPETTI](#) (FI-PdL XVII), [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) e [MOLINARI](#) (M5S), giudicando opportuno riequilibrare le modifiche appena accolte all'articolo 4.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) sottolinea l'importanza ai medesimi fini della regolazione e della vigilanza, così da consentire di disporre della necessaria trasparenza del mercato. Rimarca poi che la soluzione più adeguata, e che lui avrebbe preferito, rimane l'acquisizione al Tesoro delle quote del capitale della Banca d'Italia.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) dopo aver sottolineato le esigenze di tenere conto anche delle possibili modifiche all'articolo 6, propone la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento.

Il sottosegretario BARETTA invita a sua volta alla trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) insiste per la votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA l'emendamento 4.133 è quindi posto ai voti, risultando respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie l'emendamento 4.145.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 4.165, ritenendo preferibile la formulazione della proposta 4.174.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) osserva che l'emendamento 4.165 è finalizzato alla creazione di un mercato regolamentato, provvisto dei necessari requisiti di trasparenza, delle quote del capitale della Banca d'Italia, stante anche il rischio, in base al testo del decreto-legge in esame, che la Banca d'Italia stessa diventi proprietaria di un considerevole numero di quote del proprio capitale. Prospetta infine alcune modifiche allo scopo di disporre di una migliore formulazione del testo.

La senatrice [REPETTI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'emendamento 4.165.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.165.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.174, che, posto in votazione, è accolto.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) accetta di riformulare l'emendamento 4.179 nel senso indicato dai relatori.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, la Commissione accoglie l'emendamento 4.179 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) conferma il ritiro dell'emendamento 5.29 preannunciando la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore [FORNARO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.1000 (pubblicato in allegato), finalizzato a ricomprendere tutti gli emendamenti accantonati in tema di modifiche allo Statuto della Banca d'Italia.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (*PD*) non condivide la riscrittura, poiché ritiene rilevante salvaguardare il principio che la cessione delle quote sia annullata dal Consiglio superiore in assenza dei requisiti prescritti, per evitare un vuoto normativo. Sollecita il relatore a tener conto di tale eventualità.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene rilevante salvaguardare la clausola di gradimento, e quindi sopprime comunque la lettera *d*) del comma 5.

I RELATORI riformulano quindi l'emendamento 6.1000, tenendo conto in particolare del contenuto degli emendamenti 6.104 e 6.105, superando quindi il carattere onnicomprensivo della precedente proposta.

Esprimono pertanto parere favorevole sull'emendamento 6.93, di tenore analogo al 6.94, i RELATORI. Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere favorevole.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 6.93 e 6.94 sono accolti.

I RELATORI invitano al ritiro degli emendamenti 6.98 e 6.100, mentre l'emendamento 6.99 decade per assenza del proponente.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.100.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento 6.98 che, con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 6.1000 (testo 2) (pubblicato in allegato) che, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 6.104 e 6.105 risultano assorbiti.

Il senatore [PEPE](#) (M5S) accoglie l'invito dei relatori di ritirare l'emendamento 6.106.

Su invito dei RELATORI il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.109.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.150.

Posto in votazione, l'emendamento 6.150 è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie l'emendamento 6.123.

I relatori invitano al ritiro dell'emendamento 6.124.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.124.

L'emendamento 6.125 decade per assenza del proponente.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) dichiara di voler mantenere l'emendamento 1.41, precedentemente accantonato, nella formulazione originaria.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sull'emendamento 1.41, che, posto in votazione risulta respinto.

I relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.15, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.15.

Successivamente posta in votazione la proposta di coordinamento n. 1, che risulta accolta.

Tutti gli ordini del giorno vengono quindi ritirati.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1188](#)

G/1188/1/6

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G/1188/2/6

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

G/1188/3/6

[CANTINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) volta a sostituire la componente del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata IMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fossero in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti;

a prevedere con il primo provvedimento utile la proroga al 31 marzo 2014 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni data l'incertezza derivante dai continui mutamenti legislativi.

G/1188/4/6

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale

nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

G/1188/5/6

[ALBERTI CASELLATI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;

il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1° gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;

il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;

così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:

1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;

2) in particolare, se dal 1° gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.

G/1188/6/6

[CARRARO](#), [SCIASCIA](#), [REPETTI](#), [EVA LONGO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

premesso che:

vi è la necessità di una revisione dell'istituto della Banca d'Italia,

le banche centrali di ciascun Stato non possono essere equiparate alle imprese private (banche) che distribuiscono beni e servizi e forniscono alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione finanziaria;

gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia, autorizzando la stessa a procedere ad un aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna;

dette disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale vengono in maniera inopportuna proposte con lo strumento del decreto-legge e sono già operative in forza dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge ha di fatto già sottratto al Parlamento una approfondita valutazione delle norme introdotte;

è necessario avere informazioni dettagliate dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché sulle prospettive che il regime delle quote comporta per la *governance* dell'istituto e alla sua indipendenza, con particolare riferimento agli istituti non italiani partecipanti;

impegna il Governo:

a presentare entro trenta giorni un disegno di legge che affronti le tematiche sottese agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole "comma 6", ovunque ricorrono, con le seguenti: «sesto comma».

All' articolo 6, al comma 1, capoverso "Art. 114", sopprimere la rubrica.

All'articolo 6, al comma 4 sostituire le parole "E' abrogato" con le seguenti:"Sono abrogati".

Art. 1

1.28 testo 2

[BITONCI, BELLOT](#)

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Art. 3

3.6 Testo 2

[PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI](#)

Al comma 1 dopo la parola "pubblica" inserire le seguenti: "anche ai fini di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.1000

I RELATORI

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, il seguente periodo:

"È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma, a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.".

Art. 4

4.1000

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole "di euro 20.000 ciascuna" con le seguenti: "di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna";

Al comma 4, alinea, dopo la parola "capitale" inserire le seguenti: "di cui al comma 2;

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e d) con le seguenti:

a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.;

Al comma 5, sostituire le parole: "5 per cento" con le parole: "3 per cento".

4.179 testo 2

[MOLINARI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia, riferisce annualmente al Parlamento, in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale in base a quanto stabilito al presente articolo.».

Art. 6

6.1000 testo 2

I RELATORI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: ", ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi" con le seguenti: ", ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore, del

rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio superiore annulla la cessione delle quote."

6.1000

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: "direzione generale della".

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "24 mesi" con le seguenti: "36 mesi".

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: ", ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi" con le seguenti: ", ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza.";

Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38."